



Ufficio Studi Legislazione e Affari Legali

Roma, 22 agosto 2017

Alle Associazioni/Società affiliate FIR
LORO SEDI

e, p.c. Ai Comitati Regionali FIR
LORO SEDI

trasmissione via e-mail

oggetto: collaborazioni sportivo-dilettantistiche non professionali necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva federale. Regime agevolato delle contribuzioni.

Si ha il piacere di informare tutte le Affiliate che, con delibera n. 29 del 24 marzo 2017, il Consiglio Federale, in ottemperanza a quanto richiesto dal CONI a seguito della lettera circolare in data 1 dicembre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha definito le qualifiche dei soggetti ammessi a godere della normativa speciale prevista dal Legislatore per favorire lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, in deroga alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

Sulla base di quanto è stabilito dall'art. 67 comma 1, lettera m del TUIR, infatti, taluni compensi (indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o a fronte di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale non professionale**) erogati dalle FSN, delle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche sono assimilati alla nozione di *redditi diversi* e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione fiscale e previdenziale.

Pertanto, e con riferimento ai redditi generati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale non professionale, il Consiglio Federale ha ritenuto opportuno identificare con sua apposita deliberazione le prestazioni di lavoro ritenute funzionali al perseguimento dei fini istituzionali della Federazione stessa e delle sue Affiliate, definendone, come di seguito indicato, le qualifiche:

- Responsabile dello Sviluppo
- Direttore Tecnico



- Allenatore
- Preparatore Fisico
- Video- analista
- Massaggiatore
- Team Manager
- Direttore Sportivo
- Addetto alla segreteria (solo club)
- Responsabile/addetto all'impianto
- Arbitro
- Contabile
- Addetto alla comunicazione e al marketing
- Educatore motorio

Si è ritenuto con ciò di assicurare una maggior trasparenza e chiarezza per l'applicazione del regime agevolato più sopra descritto.

Si rammenta, peraltro, che i soggetti affiliati ammessi a godere di tali agevolazioni, ove se ne ravvisino i presupposti già indicati, sono esclusivamente le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito Registro del CONI.

Ulteriori approfondimenti sul tema – se necessari - potranno esserVi forniti dall'ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali federale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE
Claudio Perruzza